



ValCavallina

AMBITO TERRITORIALE



**ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ZONA 2021/2023
LR 3/2008 – L. 328/2000**

Accordo di Programma Piano di Zona 2021-2023 - Ambito Distrettuale Val Cavallina

Accordo di programma per l'attuazione del Piano di Zona del sistema Integrato di interventi e servizi sociali nell'Ambito territoriale n. 12 = Distretto Bergamo Est - ai sensi dell'art. 19 della legge n. 328/2000, dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2008 e dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000

Approvazione del Piano di Zona 2021-2023

Tra

- L'Ambito Distrettuale Val Cavallina
- il Consorzio Servizi Val Cavallina
- I Comuni di: BERZO SAN FERMO, BIANZANO, BORGO DI TERZO, CAROBBIO DEGLI ANGELI, CASAZZA, CENATE SOPRA, CENATE SOTTO, ENDINE GAIANO, ENTRATICO, GAVERINA TERME, GORLAGO, GRONE, LUZZANA, MONASTEROLO DEL CASTELLO, RANZANICO, SAN PAOLO D'ARGON, SPINONE AL LAGO, TRESORE BALNEARIO, VIGANO SAN MARTINO, ZANDOBBIO
- l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Bergamo Est
- l'Azienda di Tutela della Salute (A.T.S.) di Bergamo
- l'Amministrazione Provinciale di Bergamo

Visti:

- la legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 19;
- la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 " Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario e in particolare l'art. 18;
- la D.G.R. X/4563 del 19/04/2021 Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021-2023.

Premesso che:

L'art. 1 della Legge 328/2000 recita "La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema Integrato di Interventi e servizi sociali promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene elimina o riduce le condizioni di

disabilità, di bisogno e di disagio Individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia ,in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione".

Il disposto dell'art. 34 del T.U.E.L D.Lgs n. 267/2000 consente accordi di programma tra amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici "per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione d'intervento coordinato.

In attuazione della normativa sopra richiamata, i Comuni del distretto socio-sanitario Bergamo Est, d'intesa con l'Azienda di Tutela della Salute e ricercando l'adesione dei soggetti di cui all'art. 1 commi 4 e 5 della legge n. 328/20002, devono predisporre il Piano di Zona degli interventi e dei servizi sociali da realizzare attraverso un Accordo di Programma e finalizzato a:

- favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
- qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione con l'ATS e altri soggetti territoriali;
- definire criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari obiettivi;
- prevedere iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare progetti di sviluppo dei servizi.

Nello stesso tempo (art. 18 L.R. n. 3/2008):

Il Piano di Zona è lo strumento di programmazione in ambito locale della rete d'unità d'offerta. Il Piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Il Piano di Zona attua l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa.

I Comuni, nella redazione del Piano di Zona, utilizzano modalità che perseguono e valorizzano il momento della prevenzione e, nella elaborazione di progetti, promuovono gli interventi conoscitivi e di studio rivolti all'individuazione e al contrasto dei fattori di rischio.

L'art. 19 comma 3 della Legge 328/2000 include tra i firmatari dell'accordo "...soggetti di cui all'articolo 1, comma 4 e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dal piano...".

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 31/1997 e dell'art. 18 della LR. 3/2008, l'organo di rappresentanza politica viene individuato nell'Assemblea dei Sindaci, che individua e sceglie le priorità e gli obiettivi delle politiche sociali locali e approva il Piano di Zona.

L'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale Ambito Distrettuale Val Cavallina in data 9 Dicembre 2021 ha approvato il testo del Piano di Zona 2021-2023 e del presente accordo di programma.

2 L. 328/2000 art. 1 comma 4 "Gli enti locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o Intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema Integrato di interventi e servizi sociali".

L. 328/2000 art. 1 comma 5 "Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli Interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle Iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata".

Si concorda quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'Accordo di Programma

Con il presente Accordo, i Comuni dell'Ambito intendono approvare il Piano di Zona per la realizzazione di interventi e servizi sociali nell'Ambito territoriale Ambito Distrettuale Val Cavallina (Distretto Bergamo Est) riferiti al triennio 2021-2023.

In base al disposto combinato della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 3/2008, il presente accordo ha come oggetto l'attuazione del "Piano di Zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali - triennio 2021-2023" dell'Ambito territoriale Ambito Distrettuale Val Cavallina il cui documento approvato costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 - Finalità dell'Accordo di Programma

Le finalità generali dell'Accordo di Programma per il Piano di Zona 2021-2023 sono:

- ➔ assicurare a tutti i cittadini residenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Val Cavallina livelli omogenei ed adeguati di assistenza e pari opportunità nell'accesso ai servizi, promuovendo la "centralità del cittadino" per favorire il benessere della persona e delle famiglie e la prevenzione del disagio, la qualità della vita nelle comunità locali;
- ➔ promuovere forme di gestione associata dei servizi socioassistenziali di Ambito e una gestione unitaria del sistema locale degli interventi e servizi sociali attraverso la condivisione di un sistema di regole comuni per l'organizzazione, la gestione e l'accesso ai servizi;
- ➔ realizzare un sistema integrato di servizi socioassistenziali e socio-sanitari tra Comuni, Ambito, ATS, ASST BGEST e Enti Accreditati;
- ➔ promuovere pari opportunità di fruizione dei servizi per tutti i cittadini dell'Ambito territoriale, tendendo a superare le attuali differenze tra i diversi Comuni dell'Ambito stesso;
- ➔ promuovere e incentivare il coinvolgimento dei soggetti territoriali attraverso processi partecipati;
- ➔ attribuire ai soggetti firmatari del presente accordo e in particolare ai Comuni la responsabilità dell'attuazione delle politiche sociali secondo le specifiche competenze;
- ➔ garantire una programmazione coordinata di tutti gli interventi, assicurandone la continuità e l'omogeneità;
- ➔ promuovere accordi sovra territoriali (o sovra ambito) per lo sviluppo di progettualità specifiche.

Art. 3 - Contenuti e obiettivi

Alla luce delle finalità di cui al precedente articolo, valutati i risultati raggiunti con i precedenti Piani di Zona e tenuto conto dell'analisi dei bisogni, della conoscenza delle risorse del territorio e delle indicazioni emerse dagli incontri con i soggetti del territorio in cui si esprime la progettazione

partecipata, gli obiettivi strategici e specifici dell'accordo sono definiti nell'allegato Piano di Zona 2021-2023.

Art. 4 - Impegni degli aderenti all'Accordo

Le parti che sottoscrivono o aderiscono al presente Accordo si impegnano a realizzare, ciascuna per le proprie competenze e con le proprie risorse economiche, professionali e operative, gli obiettivi strategici e di sistema contenuti nel Piano di Zona allegato al presente accordo.

Per quanto non specificamente stabilito, le funzioni e le competenze istituzionali sono definite dalla L.R. 3/2008.

Art. 5 - Enti sottoscrittori dell'Accordo di programma - Ente capofila

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono il Consorzio Servizi Val Cavallina, i Comuni compresi nel territorio dell'Ambito Distrettuale Val Cavallina come sopra elencati, ATS Bergamo, ASST BG EST, e l'Amministrazione Provinciale di Bergamo.

I soggetti firmatari convengono che assume il ruolo di Ente capofila il Consorzio Servizi Val Cavallina, a cui vengono conferite le risorse economico-finanziarie necessarie alla realizzazione del Piano di Zona, al funzionamento della struttura tecnico/amministrativa e alla gestione delle funzioni associate.

Il Consorzio si assume l'onere di dare esecuzione al Piano di Zona in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Oltre ai soggetti sopra indicati è obiettivo dell'accordo coinvolgere e favorire il rapporto di tutti i soggetti attivi nella progettazione e gestione dei servizi sociali e comunque in grado di dare apporti in tal senso.

Art. 6 - Durata

Il presente accordo ha durata dalla sottoscrizione al 31 dicembre 2023, salvo proroghe definite da atti regionali. Nell'ambito di una durata triennale dell'accordo, il Piano di Zona ad esso connesso potrà essere successivamente ridefinito in presenza di nuove indicazioni normative, nuove priorità programmatiche o modifiche nell'assegnazione di fondi. In questo caso sarà cura dei Sindaci, o loro delegati, e dei rappresentanti legali degli altri enti sottoscrittori informare i soggetti aderenti, anche mediante l'eventuale approvazione di modifiche al presente accordo di programma.

In caso di recesso di una delle parti firmatarie, è necessaria la notifica all'Ente gestore dell'Ufficio di Piano, attraverso raccomandata A.R., con un anticipo di almeno sei mesi.

L'accordo può proseguire tra le altre parti firmatarie.

Art. 7 - Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del contenuto dell'accordo avviene ad opera dei singoli soggetti partecipanti, i quali svolgono i compiti loro affidati dal Piano di Zona. Ciascun ente partecipante all'accordo individua le risorse di sua competenza da impegnare per la sua realizzazione.

Nello specifico i Comuni si impegnano a:

- ➔ garantire la partecipazione dei propri rappresentanti, politici e tecnici, agli organismi di rappresentanza previsti dal Piano di Zona (Assemblea dei Sindaci, Ufficio di Piano allargato, gruppi di lavoro, ecc.);
- ➔ partecipare alla messa in rete dei propri servizi, alla preparazione e attuazione di regolamenti comuni, protocolli d'intesa e progetti che verranno approvati dall'Assemblea dei Sindaci, garantendo ove necessario una rapida approvazione dei documenti da parte dei rispettivi Consigli o Giunte comunali;
- ➔ delegare all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Distrettuale Val Cavallina l'adozione delle misure attuative del Piano di Zona, compreso l'aggiornamento annuale e/o eventuali variazioni dello stesso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo;
- ➔ favorire la partecipazione dei propri operatori alle iniziative di formazione che saranno attivate.

L'Azienda di Tutela della Salute della Provincia di Bergamo si impegna a:

- favorire l'integrazione della programmazione sociale con quella sociosanitaria, attraverso la promozione e la cura dei processi organizzativi interistituzionali anche per il tramite della Cabina di Regia;
- implementare il sistema delle conoscenze attraverso l'analisi dei dati epidemiologici sanitari e sociosanitari integrati con quelli sociali;
- promuovere le attività di prevenzione e di promozione della salute;
- implementare network territoriali di presa in carico integrata di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in riferimento all'evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza):

- supportare gli organismi istituzionali della Conferenza dei Sindaci;
- erogare i fondi sociali nazionali e regionali di competenza agli Ambiti distrettuali/Comuni e monitorare e controllare l'utilizzo delle risorse quale debito informativo nei confronti di Regione Lombardia.

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est si impegna a:

- favorire l'integrazione tra attività e prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- condividere progetti attinenti al miglioramento della salute della popolazione promuovendo attività di prevenzione e promozione della salute;
- attuare azioni e protocolli condivisi di integrazione sociosanitaria e sociale, con particolare riguardo alla presa in carico della persona fragile ed alla valutazione multidimensionale per tutte le aree di bisogno;
- implementare network territoriali di presa in carico integrata di persone con fragilità elevata e loro caregiver anche in riferimento all'evoluzione delle Misure 5 e 6 del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza);
- partecipare alla Cabina di Regia ATS-ASST-Ambiti Distrettuali.

L'Amministrazione Provinciale di Bergamo si impegna a:

- ✚ promuovere e sostenere, coerentemente alle disponibilità di cui alla specifica delega regionale, interventi di formazione e aggiornamento del personale di tutte le istituzioni sociali a vario titolo coinvolte, del pubblico, del privato e del volontariato, operanti negli Ambiti territoriali della provincia di Bergamo;
- ✚ concorrere all'attuazione del sistema informativo degli Ambiti, rendendo disponibili i dati e le informazioni raccolte dalla Provincia attraverso i propri interventi di ricerca, studio e documentazione;
- ✚ proseguire il lavoro di rete interistituzionale e presenza nei tavoli di indirizzo nell'ottica di una governance sociale condivisa e partecipata;
- ✚ concorrere alla condivisione programmatica degli interventi finalizzati all'integrazione scolastica degli studenti disabili;
- ✚ intervenire, di concerto con le Amministrazioni locali, per le politiche attive del lavoro;
- ✚ concorrere alla condivisione programmatica delle attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone disabili;

- ✚ concertare progetti per la promozione delle pari opportunità e per la conciliazione vita e lavoro.

Art. 8 - Integrazione fondi

Al fine di integrare i fondi a disposizione, i Comuni che sottoscrivono l'accordo di programma si impegnano per il triennio 2021 – 2023 a versare all'Ente capofila la quota di:

- ✚ € 2,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per oneri di personale della tutela minori e per competenze ex Spai – infanzia abbandonata;
- ✚ € 4,00 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per fondo di solidarietà;
- ✚ € 0,26 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per inserimenti lavorativi soggetti in condizione di fragilità sociale;
- ✚ € 0,10 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per le spese di funzionamento dell'Ufficio di piano;
- ✚ € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo alle leggi di settore (come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Asl della Val Cavallina in data 25.5.2005)
- ✚ € 0,50 per ogni abitante al 31 dicembre dell'anno precedente per il fondo relativo al Progetto Speranza (come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci del Distretto Asl della Val Cavallina in data 15.12.2010).

Art. 9 – Accreditemento delle strutture socio-assistenziali

Ai sensi degli artt. 13 e 16 della L.R. 3/2008, i Comuni delegano all'Ente capofila del PDZ per la verifica dei requisiti di accreditemento delle unità di offerta sociali e l'emanazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, revoca ed annullamento.

Art. 10 – Segretariato sociale

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2008, all'ente capofila è delegato il servizio di segretariato sociale.

Art. 11 - Tutela minori

Ai sensi dell'art. 13 della L.R. 3/2008 e della L.R. 34/2004, all'ente capofila è delegato il servizio di tutela minori.

Art. 12 – Strumenti di programmazione partecipata e qualificazione del sistema dei servizi

Le parti convengono sulla necessità di mantenere gli organismi di ambito territoriale attivati nella fase precedente la sottoscrizione dell'Accordo, trasformandoli in strumenti permanenti di programmazione e verifica partecipata e concertata, quale elemento di sicura qualificazione del sistema territoriale di Welfare.

Art. 13- Ufficio di Piano

L'Ufficio di piano svolge le competenze previste dall'art. 18, comma 10, della L.R. 3/2008, è nominato dal Presidente dell'ente capofila – previo parere favorevole dell'Assemblea dei Sindaci – ed è composto da membri individuati prioritariamente tra i responsabili e i funzionari dei servizi sociali dei comuni associati.

Il responsabile dei servizi sociali dell'ente capofila è componente di diritto e coordinatore dell'UDP.

All'Ufficio di Piano compete:

- supportare l'attività degli organi esecutivi e di indirizzo politico-amministrativo;
- l'attività di gestione amministrativa, economica e finanziaria conseguente all'approvazione dell'Accordo di Programma;
- la responsabilità della corretta attuazione degli indirizzi e delle scelte dagli organi esecutivo e di indirizzo politico-amministrativo;
- proporre aggiornamenti del Piano di Zona;
- la valutazione della richiesta di accreditamento delle unità di offerta socio-assistenziali.

All'UdP possono partecipare, su richiesta dei componenti, altri soggetti con finalità consulenziali e formative.

Art. 14 - Intervento di altri soggetti

A sostenere la realizzazione degli interventi a livello di ambito territoriale previsti nel Piano di Zona, potranno intervenire, previa deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci, in qualunque momento e con proprie risorse, anche altri soggetti eventualmente interessati ed in coerenza con le previsioni della L.R. 3/2008.

Art. 15 – Monitoraggio, valutazione e funzioni di controllo

Il monitoraggio e la valutazione, sia in itinere, che ex post, concernono il livello di ambito territoriale. La finalità esplicita di tali processi è di assicurare trasparenza e qualificazione al sistema dei servizi, attraverso un costante orientamento delle politiche sociali, delle politiche socio-sanitarie e della definizione della rete.

Le parti convengono di garantire la più ampia partecipazione e diffusione delle risultanze dei processi di monitoraggio e valutazione.

Art. 16 - Procedimento di arbitrato

Le vertenze che dovessero sorgere fra le parti che sottoscrivono l'Accordo di programma e che non potranno essere risolte in via amministrativa, saranno definite da un Collegio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Tribunale di competenza, con funzioni di presidente, uno in rappresentanza dell'Ente capofila ed il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale.


Art. 17 - - Pubblicazione

Il presente accordo è inviato alla Regione a cura dell'Ente capofila, entro i termini fissati dalla Regione stessa, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Trescore Balneario, _____

Legale Rappresentante

- Consorzio Servizi Val Cavallina
- Comune di BERZO SAN FERMO
- Comune di BIANZANO
- Comune di BORGIO DI TERZO
- Comune di CAROBBIO degli ANGELI
- Comune di CASAZZA



Five handwritten signatures in cursive script, each written over a horizontal line. The signatures correspond to the entities listed on the left: Consorzio Servizi Val Cavallina, Comune di BERZO SAN FERMO, Comune di BIANZANO, Comune di BORGIO DI TERZO, and Comune di CAROBBIO degli ANGELI. The signature for the Comune di CASAZZA is not present.

- Comune di CENATE SOPRA
- Comune di CENATE SOTTO
- Comune di ENDINE GAIANO
- Comune di ENTRATICO
- Comune di GAVERINA TERME
- Comune di GORLAGO
- Comune di GRONE
- Comune di LUZZANA
- Comune di MONASTEROLO D.C.
- Comune di RANZANICO
- Comune di SAN PAOLO D'ARGON
- Comune di SPINONE AL LAGO
- Comune di TRESORE BALNEARIO
- Comune di VIGANO SAN MARTINO
- Comune di ZANDOBBIO
- ATS BERGAMO
- ASST BERGAMO EST
- PROVINCIA DI BERGAMO

Colgari Chiodi
 Stouffe

Mari Eleanora

Luca

Luca

Mari Eleanora

Carlo Giuseppe

Luca

Mari Eleanora

Luca

Luca

Luca

Luca

Luca

Luca

Luca

Luca

Luca